

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI PRESTITI
PER ACQUISIZIONE ALLOGGIO**

(Definito con verbale sindacale nazionale 12 luglio 1989, come modificato dai verbali sindacali nazionali 3 dicembre 1998, 31 maggio 2001 e 31 gennaio 2008)

Art. I NORME GENERALI

La concessione del prestito può essere richiesta dal Soci ordinari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) non siano proprietari o comproprietari o assegnatari in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50%, essi stessi o i componenti il loro nucleo familiare, ovvero il figlio appartenente al nucleo familiare e fiscalmente a carico (in caso di acquisto da parte del figlio), di un alloggio idoneo, oppure proprietari o comproprietari di più alloggi anche se non idonei. Per alloggio idoneo, intendendosi per tale anche la parte di comproprietà, si considera quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegno), pari a quello dei componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia; si considera comunque idoneo l'alloggio con più di cinque vani e/o con un superficie complessiva abitabile superiore a mq 120 esclusi gli accessori. Rientrano, invece, tra i destinatari del prestito anche i soci ordinari che risultino titolari essi stessi ovvero il figlio appartenente al nucleo familiare e fiscalmente a carico, della "nuda proprietà" di un alloggio acquisito in eredità con diritto di usufrutto a favore di altro soggetto;
- b) non abbiano già beneficiato di un precedente prestito per acquisizione o costruzione alloggio ovvero per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria.

Tale condizione preclusiva non opera nei confronti del Socio che abbia ottenuto ed estinto un precedente prestito concesso per risanamento di alloggio condotto in locazione, ovvero nei confronti del socio che abbia ottenuto ed estinto un precedente prestito per acquisizione o costruzione alloggio divenuto non più idoneo. In quest'ultima ipotesi il prestito viene, peraltro, concesso solo dopo che siano state soddisfatte le richieste dei soci che non hanno mai usufruito di prestito.

La condizione preclusiva prevista dalla lettera a) non opera nei confronti dei lavoratori trasferiti per ragioni di servizio in altro Comune, che ivi si traslochino. Peraltro, ai fini della concessione del prestito - da chiedere comunque entro 2 anni dal trasferimento - il lavoratore non deve risultare

proprietario o comproprietario o assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50% egli stesso o i componenti del suo nucleo familiare di un alloggio idoneo (oppure proprietario o comproprietario di più alloggi anche se non idonei) in detto Comune.

Per lo stesso nucleo familiare può essere erogato un solo prestito.

La concessione del prestito avviene secondo graduatorie redatte dai Consigli Direttivi Regionali (CDR) territorialmente competenti per le richieste pervenute nell'anno considerato. In relazione al tipo di utilizzazione del prestito i CDR formulano apposite e distinte graduatorie per "capitoli di intervento" così come previsto all'art. 2.

Le graduatorie sono formulate attribuendo ad ogni socio un punteggio ricavato dalla seguente formula, valevole anche in caso di acquisto da parte del figlio:

X

_____ ,ove

5 (y+1)

X è il reddito lordo annuo del nucleo familiare ai fini IRPEF ed Y i componenti del nucleo familiare (risultanti dallo stato di famiglia).

Dal punteggio calcolato come sopra sarà detratto il risultato ottenuto moltiplicando il numero dei componenti del nucleo familiare per i punti attribuiti

ai seguenti casi:

1. lavoratore sottoposto a sfratto obbligato, non per morosità, a seguito di sentenza esecutiva = 10 punti
2. lavoratore trasferito per ragioni di servizio = 9 punti
3. presenza nel nucleo familiare di soggetto handicappato (fisico-psichico) purché a carico = 8 punti
4. lavoratore che acquista l'alloggio in cui abita = 7 punti

I suddetti punteggi sono cumulabili tra di loro.

La graduatoria viene redatta a partire dal punteggio più basso.

A parità di punteggio vengono considerate prioritarie le domande presentate per sé dai Soci con maggiore anzianità di servizio, intendendosi per tale quella valida agli effetti degli aumenti periodici di anzianità.

La graduatoria viene formata, in applicazione dei criteri sopra indicati, attribuendo priorità alle domande presentate dai Soci per sé stessi; le richieste di prestito dei Soci riferite ai propri figli saranno accolte - sempre secondo l'ordine derivante dall'applicazione dei suddetti criteri - ad

avvenuta soddisfazione delle richieste dei Soci per sé stessi ed a condizione della residua capienza delle quote degli stanziamenti da riservare agli interventi di cui all'art. 2.

Eventuali ricorsi avverso la formazione delle graduatorie potranno essere avanzati al CDR di competenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime e dovranno essere decisi dallo stesso CDR nei successivi 5 giorni.

Il rapporto di mutuo intercorre esclusivamente tra il datore di lavoro e Il lavoratore "Socio ordinario".

Art. 2 DESTINAZIONE DEGLI INTERVENTI

Possono essere concessi prestiti per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli nella misura massima di € 50.000,00 per:

- a) acquisto da terzi;
- b) acquisto o assegnazione di alloggio da Cooperativa (anche a proprietà indivisa);
- c) riscatto di alloggio di proprietà di Ente o Istituto pubblico;
- d) costruzione In proprio.

La misura massima del prestito è di € 25.822,85 per le seguenti causali:

- e) interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria di unità immobiliare di proprietà e ad esclusivo uso abitativo del nucleo familiare del Socio, che riguardino anche modifiche tipologiche, demolizione e ricostruzione di alcune parti dell'unità immobiliare stessa;
- f) interventi di restauro quando riguardino gli immobili di interesse storico-artistico di proprietà e ad esclusivo uso abitativo del nucleo familiare del Socio.

Possono essere concessi prestiti nella misura massima di € 5.164,57¹ per risanamento dell'alloggio in locazione ad esclusivo uso abitativo del nucleo familiare del socio.

I CDR decidono le quote degli stanziamenti da riservare agli interventi di cui sopra tenendo conto del numero delle richieste e delle condizioni reali del territorio di loro competenza.

La misura massima del prestito di € 50.000,00² è elevata di € 5.164,57 nel caso di acquisto o assegnazione (da terzi o in Cooperativa) ovvero di costruzione in proprio di alloggio da parte del lavoratore trasferito per ragioni di servizio.

¹ Importo riveniente dalla conversione n euro della misura originariamente definita in lire (€ 10.000.000).

² Come modificato dal verbale sindacale nazionale 31 maggio 2001, che ha definito l'importo in lire (€ 50.000.000).

In ogni caso la determinazione della misura del prestito è subordinata alla condizione che la corrispondente rata di ammortamento mensile di cui all'art. 7 non superi, unitamente ad altre trattenute in corso, il quinto disponibile dello stipendio.

Il prestito deve essere concesso per l'importo strettamente necessario per soddisfare le esigenze del socio e non deve superare i 9/10 del valore accertato o della spesa prevista.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

La domanda di prestito, redatta su apposito modulo, deve essere inoltrata al CDR di appartenenza ed in essa il richiedente deve precisare l'importo richiesto e la destinazione che intende darvi in base alla casistica prevista dall'art. 2. con riserva di fornire ulteriore documentazione in caso di accoglimento della domanda.

Le domande devono essere corredate dei documenti appresso indicati:

- atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare/costruire (lavoratore o figlio) si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1;
- in caso di acquisto da parte del figlio, certificazione anagrafica e fiscale comprovante, rispettivamente l'appartenenza al nucleo familiare e la condizione di soggetto fiscalmente a carico del Socio;
- stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;
- documentazione atta ad accertare il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare (CUD o modo 730 o UNICO, atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare);
- documentazione atta a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite ai punti 1) 2) 3) e 4) dell'art. 1 per usufruire delle detrazioni di punteggio ivi previste.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PRESTITO

I. Acquisto da terzi

- a) planimetria dell'alloggio;
- b) atto di compromesso o preliminare di compravendita;
- c) atto di compravendita (entro un anno dall'erogazione del prestito);
- d) nuovo certificato di residenza (entro un anno dall'erogazione del prestito).

2. Acquisto o assegnazione di alloggio da Cooperativa edilizia

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Cooperativa;
- b) copia autenticata dell'atto notarile di compravendita del terreno da parte della Cooperativa o di assegnazione dello stesso da parte dell'Ente locale ovvero copia della convenzione per la concessione da parte dell'Ente locale stesso del diritto di superficie;
- c) copia della planimetria dell'alloggio assegnato;
- d) dichiarazione del Presidente della Cooperativa che il richiedente è socio assegnatario della stessa;
- e) dichiarazione del Presidente della Cooperativa attestante il piano finanziario predisposto dalla Cooperativa medesima;
- f) copia del verbale di assegnazione definitiva (entro 24 mesi dall'erogazione del prestito);
- g) nuovo certificato di residenza (entro un anno dall'erogazione del prestito).

3. Riscatto di alloggio di proprietà di Ente o Istituto pubblico

- a) copia della planimetria dell'alloggio;
- b) documentazione atta ad accertare la disponibilità dell'Ente o Istituto pubblico alla vendita dell'alloggio ed il relativo prezzo;
- c) atto di compravendita, ovvero idonea documentazione attestante il passaggio di proprietà in relazione all'avvenuto pagamento del prezzo (entro un anno dall'erogazione del prestito);
- d) nuovo certificato di residenza (entro un anno da l'erogazione del prestito).

4. Costruzione in proprio e interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria e restauro

- a) copia autentica del progetto, ove previsto;
- b) documentazione idonea a comprovare la proprietà dell'area su cui sorgerà l'Immobile o dell'immobile da sottoporre a ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria anche ai sensi della legge 19 maggio 1975. n. 151;
- c) concessione edilizia del Comune, ove richiesta;
- d) relazione tecnica illustrativa e dettagliata atta ad individuare il tipo di costruzione da realizzare o dei lavori da effettuare ed il costo da sostenere;
- e) certificato di inizio lavori ove richiesto;
- f) certificato di fine lavori ove richiesto;
- g) certificato di abitabilità o documentazione equipollente;
- h) nuovo certificato di residenza (entro un anno dall'erogazione prestito).

La definitiva concessione del prestito e la misura del relativo importo sono subordinate agli eventuali accertamenti che i datori di lavoro erogatori del prestito dovessero ritenere di far eseguire da tecnici di fiducia, sulla natura e le caratteristiche dell'immobile da acquistare, costruire, ristrutturare.

5. Risanamento di alloggio in locazione

- a) concessione edilizia, ove richiesta;
- b) preventivo di spesa;
- c) originale o copia autenticata delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori o l'acquisto dei materiali (entro 3 mesi dall'erogazione del prestito).
- d)

Tutti i documenti di cui al presente articolo, ove non diversamente indicato, dovranno essere prodotti entro 60 giorni dalla richiesta fatta dal CDR.

Art. 5 UTILIZZAZIONE E UBICAZIONE DELL'ALLOGGIO

Il beneficiario del prestito deve comprovare che l'alloggio per il quale viene richiesto il prestito serva effettivamente come abitazione per il figlio (in caso di acquisto da parte del figlio) ovvero per sé e/o per il proprio nucleo familiare.

Il beneficiario del prestito deve, pertanto, essere in grado di comprovare, in ogni momento, che l'abitazione oggetto del prestito è in proprio esclusivo uso o in uso del proprio nucleo familiare, ovvero del figlio (in caso di acquisto da parte del figlio).

Art. 6 INTERESSI SU PRESTITO

Il prestito è gravato da un tasso di interesse a scalare annuo pari al tasso ufficiale di sconto (TUS) in atto al momento dell'erogazione del prestito stesso. Nel caso in cui il prestito sia erogato in più soluzioni, il tasso di interesse da applicare su tutta la somma concessa è quello vigente al momento in cui avviene la prima erogazione. A partire dal 1 gennaio 2000 e con periodicità biennale, al suddetto prestito, si applicherà l'eventuale nuovo tasso di sconto, qualora la variazione - in aumento o in diminuzione - rispetto alla misura del tasso precedente risulti non inferiore a due punti percentuali³.

Art. 7 AMMORTAMENTO DEL PRESTITO

³ Comma così modificato dal verbale sindacale nazionale 3 dicembre 1998

Il periodo massimo di ammortamento del prestito è fissato in 20 anni con facoltà di rimborso anticipato.

L'ammortamento del prestito deve avvenire mediante pagamento di rate mensili di importo costante posticipate, per 14 volte l'anno, comprensivo di capitale e interesse, da ritenere sulla retribuzione mensile del beneficiario. La rata mensile non può superare, unitamente ad eventuali altre trattenute, il quinto disponibile dello stipendio.

L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello in cui è stato erogato.

Per i prestiti erogati in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori, l'ammortamento decorre dal mese successivo alla prima erogazione. Ferma restando la durata del predetto ammortamento, ad ogni successiva erogazione sarà predisposto il nuovo piano di ammortamento che terrà conto anche del residuo debito della precedente erogazione.

Art. 8 COPERTURA E GARANZIA DEL PRESTITO

Il prestito può essere concesso a condizione che sia:

- a) coperto dal trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. maturato dal beneficiario^(*), e cui lo stesso ha potenziale titolo al momento della concessione del prestito, se l'importo di detto trattamento, è pari o superiore alla entità del prestito ottenuto;
- b) qualora l'eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. maturato dal beneficiario^(*) al momento della concessione del prestito sia di misura inferiore all'entità del prestito, e il lavoratore abbia destinato il TFR, parzialmente o integralmente - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - a forme pensionistiche complementari, la concessione del prestito è subordinata a tutte le seguenti condizioni:
 - costituzione di ipoteca di 1° grado a favore del datore di lavoro all'atto della concessione del prestito sull'immobile da acquistare, costruire, o ristrutturare per l'importo eccedente il trattamento di fine rapporto di cui al presente punto, o, su richiesta del beneficiario, sull'intero importo del prestito. L'iscrizione di ipoteca di 2° grado a favore del datore di lavoro è ammessa sempre che la rimanente quota del valore dell'immobile accertato da ENEL, a seguito di accensione ipotecaria di 1° grado da parte di altro istituto finanziatore, copra interamente l'ammontare del prestito o la parte di esso non garantito dal trattamento di fine rapporto di cui al presente punto:

^(*)qualora il lavoratore abbia scelto di mantenere il TFR in azienda, tale importo è comprensivo anche - per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti - delle quote di TFR versate alla data di concessione del prestito al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dal citato art. 2120 c.c.

- garanzia della completa estinzione del mutuo residuo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche⁴ mediante sottoscrizione da parte del lavoratore dell'obbligo alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR (ai sensi e per gli effetti delle "Direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione- del 30.5.2007). L'impegno alla cessione dei diritti patrimoniali deve essere sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni del beneficiario. In assenza degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c., detto impegno dovrà essere sottoscritto da coloro che sono stati designati beneficiari dal mutuatario nei confronti della forma pensionistica complementare.
- c) qualora l'eventuale trattamento di fine rapporto (TFR) regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c. maturato dal beneficiario^(*), al momento della concessione del prestito sia di misura inferiore all'entità del prestito, e il lavoratore non abbia destinato il TFR, parzialmente o integralmente - ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - a forme pensionistiche complementari, la concessione del prestito è subordinata a tutte le seguenti condizioni:
- costituzione di ipoteca di 1° grado a favore del datore di lavoro all'atto della concessione del prestito sull'immobile da acquistare, costruire, o ristrutturare per l'importo eccedente il trattamento di fine rapporto di cui al presente punto, o, su richiesta del beneficiario, sull'intero importo del prestito. L'iscrizione di ipoteca di 2° grado a favore del datore di lavoro è ammessa sempre che la rimanente quota del valore dell'immobile accertato da ENEL, a seguito di accensione ipotecaria di 1° grado da parte di altro istituto finanziatore, copra interamente l'ammontare del prestito o la parte di esso non garantita dal trattamento di fine rapporto di cui al presente punto;
 - garanzia della completa estinzione del mutuo residuo mediante il TFR regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c, e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e con ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
 - sottoscrizione altresì dell'impegno del lavoratore ad obbligarsi - in caso di eventuale futuro conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari in data successiva alla concessione del prestito - a cedere alla Società datrice di lavoro i propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR a

⁴ Tale garanzia opera in caso di incapienza del TFR regolato ai sensi dell'art. 2120 c.c, e maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, posti comunque a garanzia della completa estinzione del mutuo residuo.

garanzia della completa estinzione del mutuo residuo alla cessazione del rapporto di lavoro (ai sensi e per gli effetti delle "Direttive della Commissione di Vigilanza sul Fondi pensione" del 30.5.2007). L'assunzione del suddetto obbligo deve essere sottoscritta anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c. e, in ogni caso, dal coniuge e dai figli maggiorenni del beneficiario. In assenza degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 c.c., detto obbligo dovrà essere sottoscritto da coloro che il lavoratore eventualmente intenda designare come beneficiari nei confronti della forma pensionistica complementare.

Le spese di iscrizione ipotecaria saranno a carico per il 50% del datore di lavoro e per il 50% del mutuatario.

Per spese di iscrizione ipotecaria devono intendersi tutte le spese occorrenti all'apertura, perfezionamento e chiusura della pratica ipotecaria. Le spese di cancellazione ipotecaria restano a carico del socio.

Se il prestito è coperto dal trattamento di fine rapporto di cui alla precedente lettera a), il lavoratore dovrà rilasciare impegno per la somma ricevuta, sottoscritto anche dagli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 C.C., e in ogni caso dal coniuge e dai figli maggiorenni.

In ogni caso, l'importo del residuo debito dovrà essere estinto all'atto della cessazione dal servizio, con conguaglio sul trattamento di fine rapporto e su ogni altra indennità o somma che verrà corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e/o pagamento diretto da parte del lavoratore o degli aventi diritto dell'eventuale somma eccedente detto trattamento nonché - in forza della cessione, da parte del beneficiario, alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR - sulle prestazioni pensionistiche complementari in corso di erogazione, nei limiti di legge.

L'importo del residuo debito che, per qualsiasi motivo, il datore di lavoro non può recuperare dal socio ordinario sarà addebitato all'Associazione.

Art. 9 CRITERI DI EROGAZIONE DEL PRESTITO

Per l'acquisto di alloggio da terzi, il prestito può essere erogato sulla base dell'atto di compromesso, per la parte garantita dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, lettera a) e alla stipula del contratto di acquisto per la parte rimanente.

Per l'acquisto o assegnazione di alloggio in Cooperativa edilizia, il prestito può essere erogato sulla base dei documenti di cui alle lettere d) ed e) del punto 2) dell'art. 4, per la parte garantita dal trattamento di fine rapporto. Limitatamente alle Cooperative a proprietà individuale, la rimanente parte sarà erogata al momento della stipula dell'atto notarile con il quale viene trasferita a tutti gli effetti la proprietà individuale di porzione di immobile di Cooperativa edilizia.

Per il riscatto di alloggio, il prestito può essere erogato sulla base del documento di cui alla lettera a) del punto 3) dell'art. 4 per la parte garantita dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, lettera a) e alla presentazione della documentazione attestante il passaggio di proprietà per la parte rimanente.

Per la costruzione in proprio o per interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, l'erogazione del prestito può avvenire:

1. anticipatamente: il prestito viene erogato all'inizio dei lavori limitatamente alla parte coperta dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, lettera a), sulla base dei documenti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del punto 4) dell'art. 4;
2. a completamento dei lavori: nel qual caso l'accensione del vincolo ipotecario e la relativa copertura assicurativa avvengono contestualmente all'erogazione stessa;
3. su stati di avanzamento lavori: il prestito viene erogato sulla base della documentazione indicata al precedente punto 1) e su presentazione degli stati di avanzamento dei lavori sino alla concorrenza del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, lettera a). La parte di prestito eccedente viene corrisposta solo dopo l'accensione del vincolo ipotecario sull'area e sull'immobile ivi eretto, compresi accessori e pertinenze. L'erogazione del prestito non può avvenire in più di quattro somministrazioni.

Per il risanamento di alloggio in locazione, il prestito può essere erogato sulla base dei documenti di cui alle lettere a) e b) del punto 5) dell'art. 4 in un'unica soluzione.

Art. 10 ADEMPIMENTI IPOTECARI E ASSICURATIVI

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) e c) dell'art. 8, la quota di spesa a carico del beneficiario (iscrizione ipotecaria ed imposte), se questi non provvede direttamente, può essere anticipata dal datore di lavoro e restituita dall'interessato con le rate scadenti nel primo anno di ammortamento del prestito, gravata da interesse al tasso di cui all'art. 6). Inoltre il

mutuatario deve provvedere ad assicurare contro i rischi di perimento l'immobile da acquistare, costruire o ristrutturare.

Art. 11 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario deve impegnarsi a non alienare o cedere in locazione l'alloggio fino a quando non avrà estinto il prestito ottenuto dal datore di lavoro, a meno che non sopravvengano particolari circostanze che deve opportunamente dimostrare.

Nel caso che l'alloggio oggetto del prestito sia ceduto in locazione o alienato senza la preventiva motivata autorizzazione del CDR il socio è tenuto a restituire immediatamente le rate del prestito non ancora scadute.

Nell'ipotesi che il lavoratore non ottemperi immediatamente a quanto sopra, salvo l'obbligo della restituzione del prestito da conseguirsi anche per le vie legali, il tasso di interesse, dovuto sul residuo debito, fino a completo saldo, è pari a quello che l'ENEL corrisponde alle banche sugli scoperti di conto corrente.

Le medesime sanzioni sono applicate nel caso in cui non vengano presentati i documenti previsti entro i termini prescritti ovvero risultino inesatte le dichiarazioni rese dal Socio per l'ottenimento del prestito.

Art. 12 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

In caso di eventuale controversia sull'interpretazione delle norme del presente regolamento, la Commissione Amministratrice Nazionale, a richiesta delle parti interessate, è tenuta ad esprimersi in merito, con parere definitivo, entro e non oltre 45 giorni dalla data di notifica della proposizione della controversia stessa.

NORMA TRANSITORIA

I lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 8, lettere b) e c) che hanno ottenuto il prestito in data anteriore al presente verbale, sono tenuti a sottoscrivere l'Impegno - ivi previsto - alla cessione alla Società datrice di lavoro dei propri diritti patrimoniali verso la forma di previdenza complementare destinataria del TFR, a garanzia della integrale estinzione del prestito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.